



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE**  
**SEZIONE LAVORO**

Oggetto

**R.G.N. 12972/2017**

Cron.

Rep.

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. UMBERTO BERRINO - Presidente - Ud. 22/03/2023  
Dott. ROSSANA MANCINO - Consigliere - PU  
Dott. DANIELA CALAFIORE - Rel. Consigliere -  
Dott. FRANCESCO BUFFA - Consigliere -  
Dott. ALFONSINA DE FELICE - Consigliere -

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

sul ricorso 12972-2017 proposto da:

I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, in  
persona del Presidente e legale rappresentante pro  
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE  
BECCARIA 29, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto,  
rappresentato e difeso dagli Avvocati ANTONINO SGROI,  
CARLA D'ALOISIO, EMANUELE DE ROSE, GIUSEPPE  
MATANO, ESTER ADA SCIPLINO, LELIO MARITATO;

**- ricorrente -**

**2023**

**1712**



**contro**

BENELLI CLAUDIO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA  
QUINTINO SELLA 41, presso lo studio dell'avvocato  
CAMILLA BOVELACCI, rappresentato e difeso dall'avvocato  
CORRADO TARASCONI;

**- controricorrente -**

avverso la sentenza n. 57/2017 della CORTE D'APPELLO di  
BOLOGNA, depositata il 08/03/2017 R.G.N. 293/2016;  
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza  
del 22/03/2023 dal Consigliere Dott. DANIELA CALAFIORE;  
il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Dott. STEFANO  
VISONA' visto l'art. 23, comma 8 bis del D.L. 28 ottobre  
2020 n. 137, convertito con modificazioni nella legge 18  
dicembre 2020 n. 176, ha depositato conclusioni scritte.

**FATTI DI CAUSA**

Con la sentenza n. 57 del 2017, la Corte di appello di  
Bologna, per quello che interessa in questa sede, ha  
confermato la pronuncia del Tribunale di Reggio Emilia che  
aveva escluso dalla quantificazione della base imponibile  
per il calcolo dei contributi IVS dovuti alla Gestione  
Commercianti da Claudio Benelli (già iscritto alla gestione  
commercianti in qualità di agente di commercio) per la  
prima e seconda rata dell'anno 2009, i redditi derivanti dalla  
mera partecipazione alle società CIMA s.r.l ed AGA s.r.l.



Ad avviso della Corte d'appello, posto che ai sensi dell'art. 3 bis d.l. n. 384 del 199, conv. con modif. in legge n. 438 del 1992, a decorrere dal 1993, l'ammontare del contributo annuo dovuto dai soggetti indicati dall'art. 1 della legge n. 233 del 1990 era rapportato alla totalità dei redditi d'impresa, la cui nozione si trae dall'art. 55 TUIR (d.P.R. n. 917 del 1986), denunciati ai fini IRPEF per l'anno al quale i contributi si riferiscono, non poteva ritenersi compreso nel reddito imponibile quello derivante da capitale, come qualificato ai sensi dell'art. 44 TUIR, tratto dalla mera partecipazione al capitale delle società sopra indicate.

Avverso tale sentenza, l'INPS ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo.

Claudio Benelli ha resistito con controricorso e successiva memoria.

Il P.G. ha rassegnato conclusioni scritte.

### **RAGIONI DELLA DECISIONE**

Con l'unico motivo di ricorso, l'INPS deduce la violazione e falsa applicazione della L. 14 novembre 1992, n. 438, art. 3 bis, di conversione con modificazioni del D.L. 19 settembre 1992, n. 384 e in connessione con questo della L. 2 agosto 1990, n. 233. Sostiene che l'approdo al quale sono pervenuti i giudici di merito sarebbe frutto di un'erronea ricostruzione in quanto la normativa richiamata



distinguerebbe tra imposizione fiscale e imposizione previdenziale, al fine di assicurare un ampio spettro di commisurazione dei contributi previdenziali, coerentemente con la gestione solidaristica del sistema, producendo un effetto positivo sulla posizione del soggetto interessato anche ai fini pensionistici.

La questione è già stata sottoposta al vaglio di questa Corte e si è consolidato un orientamento (Cass. n. 21540 del 2019; Cass. n. 23790 del 2019; Cassazione n. 24096 del 2019; Cass. n. 29779 del 2017; Cass. n. 26958 del 2019; Cass. n. 18822 del 2021) al quale va data continuità.

Si controverte sull'obbligo del lavoratore autonomo, iscritto alla gestione previdenziale in quanto svolgente un'attività lavorativa per la quale sussistono i requisiti per il sorgere della tutela previdenziale obbligatoria, di parametrare o meno il proprio obbligo contributivo a tutti i redditi percepiti nell'anno di riferimento, tenendo conto anche di quelli da partecipazione a società di capitali nella quale egli non svolge attività lavorativa.

Allo scopo occorre premettere che il D.L. 19 settembre 1992, n. 384, art. 3 bis, convertito con modificazioni dalla L. 14 novembre 1992, n. 438, ha previsto che "A decorrere dall'anno 1993, l'ammontare del contributo annuo dovuto per l'soggetti di cui alla L. 2 agosto 1990, n. 233, art. 1, è



rapportato alla totalità dei redditi d'impresa denunciati ai fini IRPEF per l'anno al quale i contributi stessi si riferiscono".

La disciplina previgente era contenuta nella L. 2 agosto 1990, n. 233, art. 1, che prevedeva al comma 1 che "A decorrere dal 1 luglio 1990 l'ammontare del contributo annuo dovuto per i soggetti iscritti alle gestioni dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli artigiani e degli esercenti attività commerciali, titolari, coadiuvanti e coadiutori, è pari al 12 per cento del reddito annuo derivante dalla attività di impresa che dà titolo all'iscrizione alla gestione, dichiarato ai fini Irpef, relativo all'anno precedente".

Con la nuova disposizione rileva "la totalità" dei redditi d'impresa denunciati ai fini IRPEF, non parlandosi più della sola attività che dà titolo all'iscrizione alla gestione ex L. n. 233 del 1990, art. 1. Il legislatore ha dunque scelto di distinguere tra elementi sui quali si radica, quale fatto giuridico strutturale, il sorgere della tutela previdenziale in capo al lavoratore autonomo ed elementi ulteriori rispetto ad essi, in relazione ai quali si individua comunque la misura della contribuzione previdenziale dovuta.

La differente formulazione della norma realizza chiaramente un ampliamento della base imponibile contributiva, secondo



un mutamento normativo che il legislatore ha inteso perseguire, in connessione con il processo di armonizzazione della base imponibile contributiva a quella valevole in ambito tributario.

Al fine di individuare quale sia il reddito di impresa rilevante ai fini contributivi, occorre quindi per coerenza di sistema fare riferimento alle norme fiscali, e dunque in primo luogo al testo unico delle imposte sui redditi, D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917.

Il suddetto D.P.R. contiene distinte disposizioni onde qualificare i redditi d'impresa rispetto ai redditi di capitale: i primi, a mente dell'art. 55 (nel testo post-riforma del 2004) sono quelli che derivano dall'esercizio di attività imprenditoriale, mentre l'art. 44, lett. e) (nel testo post riforma del 2004) ricomprende tra i redditi di capitale gli utili da partecipazione alle società soggette ad IRPEG (ora IRES).

Poiché la normativa previdenziale individua, come base imponibile sulla quale calcolare i contributi, la totalità dei redditi d'impresa così come definita dalla disciplina fiscale e considerato che secondo il testo unico delle imposte sui redditi gli utili derivanti dalla mera partecipazione a società di capitali, senza prestazione di attività lavorativa, sono inclusi tra i redditi di capitale, ne consegue che questi ultimi



non concorrono a costituire la base imponibile ai fini contributivi INPS.

La soluzione che qui viene adottata è del tutto coerente con l'impostazione del sistema come delineata dall'art. 38 Cost., comma 2, che prevede che la tutela previdenziale spetti ai lavoratori, non a coloro che si limitino ad investire i propri capitali a scopo di utile.

Diversamente, per i soci di società di persone opera il principio della trasparenza fiscale, in forza del quale i redditi delle società in nome collettivo e in accomandita semplice, da qualsiasi fonte provengano e quale che sia l'oggetto sociale, sono considerati redditi di impresa e sono determinati unitariamente secondo le norme relative a tali redditi (D.P.R. n. 917 del 2016, art. 6, comma 3, del testo post riforma del 2004).

Ed è proprio il diverso regime dettato per le società di persone da cui deriva il principio, affermato da questa Corte nella sentenza n. 29779 del 2017, secondo il quale ai fini della determinazione dei contributi dovuti dagli artigiani ed esercenti attività commerciali, vanno computati anche i redditi percepiti in qualità di socio accomandante, seppure diversi dal reddito che trova causa nel rapporto di lavoro oggetto della posizione previdenziale.



La Corte Costituzionale, nella sentenza n. 354 del 7 novembre 2001, ha ben distinto tra la posizione dei soci (non lavoratori) delle società di capitali e quelli delle società di persone, ove ha ritenuto non fondata, in riferimento all'art. 3 Cost., la questione di legittimità costituzionale del D.L. 19 settembre 1992, n. 384, art. 3 bis, conv., con modif., in L. 14 novembre 1992, n. 438, il quale, sottoponendo a contribuzione INPS i redditi denunciati ai fini IRPEF dal socio accomandante di società in accomandita semplice, introdurrebbe una ingiustificata disparità di trattamento tra socio accomandante di società in accomandita semplice e socio di società di capitali. Ha infatti rilevato che nell'ambito delle società in accomandita semplice (e in quelle in nome collettivo) assume preminente rilievo, a differenza delle società di capitali, l'elemento personale, in virtù di un collegamento inteso non come semplice apporto di ciascuno al capitale sociale, bensì quale legame tra più persone, in vista dello svolgimento di un'attività produttiva riferibile nei risultati a tutti coloro che hanno posto in essere il vincolo sociale, ivi compreso il socio accomandante; nè la scelta del legislatore può ritenersi affetta da irragionevolezza, in quanto all'onere contributivo si correla un vantaggio in termini di prestazioni previdenziali ai sensi della L. 2 agosto 1990, n. 233, art. 5, in base al



quale la misura dei trattamenti è rapportata al reddito annuo di impresa.

E' vero che la Consulta nel richiamato arresto ha rilevato che dall'art. 38 Cost., comma 2, non si desume un'intima e indefettibile correlazione tra contribuzione e reddito di lavoro e che anzi, le più recenti riforme in materia evidenziano sia il passaggio ad una più ampia accezione di base contributiva imponibile, tale da ricomprendere non solo il corrispettivo dell'attività di lavoro, ma anche altre attribuzioni economiche che nella attività stessa rinvencono soltanto mera occasione, sia la convergenza, pur nella rispettiva autonomia di regimi, tra disciplina fiscale e disciplina previdenziale quanto alla definizione della base imponibile.

Tale tendenza all'ampliamento della base contributiva deve però di necessità essere contenuta entro i limiti delineati dal legislatore, non potendo giungersi ad estendere in via analogica la portata delle relative previsioni, tra l'altro, come avverrebbe accogliendo la tesi dell'INPS, disattendendo proprio il voluto parallelismo tra disciplina fiscale e disciplina previdenziale.

Segue il rigetto del ricorso.

Quanto alla regolazione delle spese, posto che la questione qui affrontata ha formato oggetto, nel corso della presente



udienza pubblica, dell'ordinanza interlocutoria n. 3158 del 2022 con cui la Sesta Sezione di questa Corte di cassazione ha sollecitato chiarimenti a conferma dell'orientamento affermatosi, devono ritenersi esistenti i presupposti per la compensazione.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Dichiara compensate le spese del giudizio di legittimità.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, ove dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 22 marzo 2023.

Il consigliere estensore

Daniela Calafiore

Il Presidente

Umberto Berrino

